

L'editoriale

Benessere degli animali allevati

È in forte aumento l'attenzione dell'opinione pubblica in materia di "benessere degli animali allevati".

La stessa politica agricola, nazionale e comunitaria, raggiunto l'obiettivo dell'autosufficienza alimentare, ha spostato la sua attenzione verso altre problematiche, come la qualità delle produzioni, la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo e in ultimo la salute e il benessere degli animali allevati.

Un'attenzione posta ormai da diverso tempo, anche se negli ultimi anni alcuni avvenimenti sanitari, dalla "mucca pazza" ai mangimi alla diossina, hanno contribuito ad accentuarla.

Con l'approvazione del Regolamento Comunitario sulla zootecnia biologica non c'è solo la ricerca di una migliore qualità delle produzioni animali, ma anche la volontà di garantire un allevamento il più "umano" possibile.

Le immagini di bovini al pascolo in verdi campi trasmesse dai mass media, hanno fatto dimenticare la realtà dei moderni allevamenti intensivi - grandi stalle dove centinaia di vitelloni appartenenti a razze selezionate sono alimentati per garantire rese elevate, qualità costante e costi minimi.

Il tema del benessere animale trova d'accordo sia gli allevatori che gli animalisti. Gli allevatori perché le performance produttive degli animali non possono prescindere dall'assicurazione ai capi allevati idonee condizioni di alimentazione e di salute; gli animalisti per le considerazioni bioetiche che vedono gli animali

soggetti titolari dei diritti di vivere una esistenza quanto più vicina alle esigenze naturali.

E' infatti accertato sia scientificamente che dall'esperienza pratica che l'allevamento intensivo ha quale contropartita un incremento dello stress a carico degli animali, le cui conseguenze (mortalità) si manifestano nei capi più deboli.

Questo accade anche nell'allevamento del bovino da latte, ritenuto il più rispettoso delle norme che riguardano il benessere animale.

Il quadro legislativo è stato influenzato dalle istanze del consumatore che, essendo anche "elettore", ha trovato disponibile il politico ad introdurre regole e norme specifiche in materia.

Precise direttive sono state adottate dal Consiglio della Comunità Europea per la protezione dei vitelli (Dir. Ce n°91/629), dei suini (Dir. Ce n°91/630) e per la protezione delle galline ovaiole (Dir. Ce n°1999/74).

La direttiva Ce n°91/629 che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli, recepita in Italia con il decreto legislativo 30/12/92 n°533, ha successivamente avuto importanti modifiche dal Comitato Scientifico Veterinario della Comunità. Essa prevede il divieto di qualsiasi tipo di attacco o legatura per i vitelli nonché l'obbligo di somministrare degli alimenti fibrosi a partire dalla seconda settimana di età. In pratica pone fuori legge gli allevamenti di vitelli a carne bianca allevati con ricorso esclusivo al latte artificiale.

Queste disposizioni sono state emanate con l'obiettivo ufficiale di annullare un

Maggio 2003 n. 9

All'interno

pag. 2/3 Parassiti degli animali: un danno anche per l'azienda. *II parte*

pag. 4/5 Cambia la zootecnia in provincia di Sassari

pag. 6 Decreto-legge 28 marzo 2003


Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

pag. 11 Il latte di qualità pagato di più

elemento distorsivo della concorrenza, ponendo nelle stesse condizioni produttive tutti gli allevamenti comunitari. Accanto alla prescrizione di norme generali di buon allevamento e cura, vengono stabiliti precisi requisiti riguardo le condizioni di spazio e strutturali di cui gli animali allevati devono beneficiare, con applicazioni differenziate nel caso di allevamenti nuovi o già preesistenti, Altre disposizioni comunitarie si preoccupano poi di garantire il benessere degli animali negli altri momenti della loro esistenza, dal trasporto, con precise garanzie in materia di un adeguato rifornimento di acqua, di cibo e di soste durante il viaggio, fino alla macellazione.

In conclusione si ritiene di poter dire che la commissione europea abbia voluto mettere in rilievo l'importanza del benessere animale per l'importante ricaduta a catena sugli stessi: più benessere, meno malattie, meno stress, minor necessità di ricorrere a misure di contenimento, con conseguente miglioramento delle condizioni produttive.

Marino Contu



I parassiti che colpiscono gli animali: guida alle malattie, le cause e le cure

II parte

In questa seconda parte si discuterà di vie d'infestazione nell'uomo, di farmaci antiparassitari e di metodi di ricerca dei parassiti e delle loro uova e larve nelle feci, nel sangue nei tessuti etc. Soprattutto un buon esame delle feci ci consente di fare una diagnosi sicura e quindi di poter gestire al meglio la terapia senza compromettere il benessere animale, evitando inutili spese in farmaci non consoni e salvaguardando le possibilità di difesa dell'animale evitando il formarsi delle resistenze agli antiparassitari.

Vie di infestazione nell'uomo

"Mutatis mutandis" sono le stesse indicate per gli animali, con riferimento particolare agli alimenti.

- **l'ingestione di carni parassitate poco cotte o non congelate** può essere veicolo di parassitosi; infatti, temperature molto alte o molto basse sono buoni metodi per la devitalizzazione delle eventuali cisti parassitarie. Dal bovino l'uomo può essere infestato da *Tenia saginata*, mentre dai suini può prendere la *Tenia solium*.

- **l'ingestione d'insaccati poco stagionati** può essere pericolosa; ci si ricordi che affumicamento e salagione sono buoni metodi per l'eliminazione delle cisti parassitarie.

- **l'ingestione di carne di pesce poco cotta** può essere pericolosa per le infestazioni da *Botriocéfalo*.

- **l'acqua** può essere veicolo di *Protozoi*.

- **le verdure** possono contenere proglottidi di *Cestodi* e *Protozoi*.

Farmaci antiparassitari

Caratteristica di questi farmaci deve essere la specificità d'azione, perciò si hanno farmaci antiprotozoari, antelmintici, antimicotici e contro gli artropodi.

Contro i protozoi non è sempre una terapia semplice, si utilizzano tetracicline, sulfamidici e in ogni modo si deve fare una terapia mirata per ogni singolo protozoo.

Contro gli elminti esiste una vasta gamma di farmaci, tra i vecchi farmaci abbiamo:

- **Piperazina** (1930)
- **Fenotiazina** (1930)
- **Metiridina** (1960)

questi hanno effetti collaterali quali, vomito, diarrea, e per la fenotiazina fotosensibilizzazione.

- **Imidazotiazolici:**
 - **Tetramisolo** (1960)
 - **Levamisolo** (1966)
 - **Butamisolo** (1970)

hanno il difetto se iniettati per via parenterale di dare necrosi tissutale, il più conosciuto è senz'altro il levamisolo che si utilizza a piccole dosi e crea minor necrosi.

- **Benzoimidazolici:**
 - **albendazolo**
 - **tiobendazolo**
 - **cambendazolo**
 - **fenbendazolo**



- **mebendazolo**
- **parbendazolo**

ottimi antielmintici ad ampio spettro, unico difetto che col procedere possono essere teratogeni ed oncogeni.

- **Amidinici:**
 - **morantel**
 - **pirantel**

spettro d'azione limitato.

- **Derivati amidinici:**
 - **Febantel** (1978)

piuttosto efficace.

Ultime scoperte:

- **Derivati dell'ivermectina:**

prodotti di fermentazione dello *Streptomyces avermitilis*, ne esistono diversi e gli studi di ricerca hanno oramai proposto tutta una serie di prodotti commerciali veramente molto efficaci.

Ultimamente abbiamo a disposizione prodotti ad ampio spettro con l'insieme di diversi principi attivi che con un unico trattamento ci consentono di eliminare un alto numero di parassiti e senza determinare danni all'animale.

Non ostante la presenza di una così vasta gamma di prodotti, ci si trova di fronte a forme resistenti, perciò sarebbe buona norma non somministrare metodicamente lo stesso antielmintico per non incorrere in forme di resistenza.

Contro i **miceti** possono usare farmaci sistemici se si tratta di micosi diffusa, oppure terapia topica se è localizzata.

Nelle micosi sistemiche i più usati sono:

- **Griseofulvina**
- **Nistatina**
- **Anfotericina**

Nelle micosi localizzate abbiamo diversi prodotti:

- **Acido undecilenico**

- **Acido propionico**
- **Acido caprilico**
- **Ossido giallo di mercurio**
- **Ioduro-mercurio**
- **Tintura di iodio**
- **Solfato di rame**
- **Salicilanilide**

Contro gli ectoparassiti:

- **Creolina**
- **Piretrine**
- **Esteri fosforici**
- **Derivati degli esteri fosforici**

Tutti usati in spugnature o spray.

Oggi l'industria farmaceutica ci propone i prodotti pour-on facili da utilizzare ed efficaci da somministrare, liquidi sul dorso degli animali ed in piccole quantità assorbite per via percutanea.

Esami parassitologici

Distinguiamo esami parassitologici diretti e indiretti. Quelli **indiretti** sono per lo più esami sierologici e sono usati per le malattie protozoarie; Quelli **diretti** tendono ad evidenziare gli elementi parassitari nei materiali fisiologici e patologici:

- 1) ricerca elementi parassitari nei materiali fisiologici:
 - **Esame delle feci**
 - **Esame delle urine**
 - **Esame ematologico**
 - **Esame dei tessuti**
- 2) ricerca di elementi parassitari in materiali patologici:
 - **Esame degli essudati**

Esame delle feci (o coprologico)

Le feci vanno raccolte o quando già emesse, assicurandosi che siano fresche e che soprattutto appartengono al soggetto che si desidera indagare, o direttamente dall'ampolla rettale. Volendo conservare i campioni bisogna mantenerli a temperature di 4°C. Poiché l'ovodeposizione è soggetta a variazioni notevoli durante le 24 ore, sarebbe corretto avere le feci d'orari diversi e poi mescolarle per avere un quadro più completo. Sappiamo certamente che ciò non sempre è possibile e di solito abbiamo feci cosiddette di massa in pratica una serie di campioni di diversi animali mescolate assieme, facendo così diagnosi collettiva. Si procede ad un esame macroscopico, mescolando la massa fecale si esamina sotto una fonte luminosa. Con questo primo esame si possono rinvenire nematodi e proglottidi di cestodi, biancastre e spesso dotate di movimento.

Se quest'esame non dà esito si procede all'esame microscopico semplice. Si prende un piccolo campione di feci e si stende con una bacchetta su di un vetrino portaoggetti, vi si aggiungono alcune gocce d'acqua fino ad ottenere una sufficiente chiarificazione del preparato e poi si osserva a diversi ingrandimenti. Occorrerebbe prendere in esame diversi frammenti del campione.

Se neanche quest'esame dà esito positivo, si procede all'esame arricchito. Esso mira alla massima concentrazione possibile d'uova nella minor quantità possibile di feci. Si procede con due diversi metodi basati su principi diversi; si può avere la sedimentazione d'uova e larve che sono più pesanti dell'acqua, sul fondo del materiale fecale in sospensione, oppure la flottazione (affioramento) delle uova in superficie perché sono più leggere rispetto alla soluzione satura in cui sono sospese insieme al

materiale fecale. Si mescola un volume di feci con 3-4-5 volumi d'acqua, secondo la consistenza delle feci, fino ad ottenere una sospensione fecale omogenea, si filtra e si lascia riposare il filtrato per un'ora; si allontana il soprannatante, si mescola il sedimento residuo e se ne prendono un paio di gocce da osservare al microscopio, si può anche procedere alla centrifugazione del sedimento a 2000 giri per due minuti.

Metodo di arricchimento per flottazione: le soluzioni più usate sono quella di **MgSO₄**, di **ZnSO₄**, di **NaCl** e di **zucchero al 50-55 %**.

Il campione si sospende in soluzione (1 g di feci in 15 ml di soluzione). Per effetto del peso specifico più basso le uova d'alcuni parassiti vengono a galla aderiscono ad un vetrino coprioggetto poggiato sopra il contenitore con la soluzione e dopo un'ora circa si può eseguire la lettura al microscopio ponendo il vetrino coprioggetto su un vetrino portaoggetto.

Esame delle urine

Tende a dimostrare la presenza di parassiti o uova degli stessi che si possono trovare nelle urine d'animali parassitati. I più comuni sono: *Dioctophyme renale*, *Capillaria plica* nel cane, *Capillaria cati* nel gatto *Schistosoma bovis* nel bovino.

La raccolta delle urine dovrebbe avvenire per minzione spontanea e soprattutto degli ultimi getti, oppure tramite cateterismo. Si lasciano sedimentare le urine per un paio d'ore, si elimina per $\frac{3}{4}$ il soprannatante e se possibile si fa una centrifugazione del tutto, altrimenti si fa l'osservazione microscopica direttamente.

Esame ematologico

Nel sangue si possono trovare due tipi di larve:

- Larve che stanno compiendo transitorie migrazioni attraverso il liquido linfo-ematico (larve d'*Ascaris suum*).
- larve a localizzazione ematica obbligata (*Filarie*).

L'esame ematologico si esegue soprattutto per questo secondo tipo di larve.

Si preleva un campione di sangue venoso vi si aggiunge dell'anticoagulante (eparina, citrato di sodio etc.), si pone una goccia di sangue su un vetrino portaoggetti si copre col vetrino coprioggetti e si osserva al microscopio a piccolo ingrandimento potendo osservare le microfilarie (larve delle filarie).

Esame dei tessuti

Le larve di diversi elminti si possono localizzare nei tessuti che sono esaminabili tramite biopsia o al tavolo anatomico-patologico (larve di *Trichinella spiralis* hanno particolare tropismo per il tessuto muscolare striato in particolare pilastri del diaframma, masseteri, intercostali e linguali).

Esami per il rinvenimento dei protozoi

Nelle feci: tenendo conto che per la ricerca dei protozoi gli animali non devono aver assunto né astringenti né antibiotici, la ricerca si attua come per le uova con doppia filtrazione ed aggiunta di una goccia di **liquido di Lugol** per l'evidenziazione. Se si usa l'arricchimento, il migliore è la flottazione.

Nel sangue: per i tripanosomi si può fare l'esame a fresco, come per le microfilarie; per altri protozoi si allestisce uno striscio di sangue che è fissato, essiccato e colorato con adeguati coloranti.

Nei tessuti e nei liquidi biologici: esame a fresco o previa fissazione e colorazione.

In venti anni di attività l'Ara ha trasformato il lavoro dell'allevatore Come cambia la zootecnia in provincia di Sassari

Nel 2002 il Servizio di Assistenza Tecnica dell'Aras ha compiuto 20 anni di attività, è stato un periodo di notevoli cambiamenti soprattutto all'interno della azienda zootecnica sia negli aspetti prettamente strutturali sia nella strategia imprenditoriale dell'allevatore, anche se molto resta ancora da fare.

L'Aras ha attivamente accompagnato questi cambiamenti fornendo un contributo attraverso le proprie competenze di Assistenza Tecnica alle aziende bovine, ovine e suine.

In questo articolo si vogliono esaminare alcuni di questi cambiamenti relativi alla provincia di Sassari, confrontando i dati di circa venti anni fa con i dati attuali. Questi sono dati riferiti ad aziende seguite dal servizio di Assistenza Tecnica, rispetto al totale della provincia sono un campione abbastanza rappresentativo della realtà zootecnica provinciale.

Dimensione degli allevamenti.

Per il parametro "Dimensione degli allevamenti" E' un confronto fra le 242 aziende ovine seguite nel 1984 e le 1.566 seguite nel 2002; dalla *tabella 1* si rileva come il numero di capi presenti per azienda sia passato da 205 a 316, con un consistente aumento delle aziende nelle 2 classi superiori: rispettivamente dal 31,82% al 52,82% per la classe da 201 a 500 e dal 2,07% al 13,03% per la classe superiore ai 500 capi.

Tabella 1: dimensione degli allevamenti ovini

	1984		2002	
		%		%
Allevamenti	242		1.566	
Totale capi	49.672		495.395	
Media capi per azienda	205		316	
Aziende con meno di 100 capi	63	26,03%	127	8,11%
Aziende fra 101 e 200 capi	97	40,08%	408	26,05%
Aziende fra 201 e 500 capi	77	31,82%	827	52,81%
Aziende con oltre 500 capi	5	2,07%	204	13,03%



E' un aumento, da una parte, legato ad una naturale diminuzione delle piccolissime aziende, poco competitive e con allevatori poco motivati a proseguire l'attività, dall'altra legato alla ricerca da parte degli stessi di una dimensione aziendale ottimale, in linea con il personale operante e adeguata al progressivo miglioramento delle strutture aziendali.

Nel settore bovino da latte questo fenomeno è ancora più evidente (*tabella 2*); negli ultimi 20 anni (soprattutto dal 1990 in poi) si è assistito ad una drastica riduzione delle aziende che ha evidentemente ridotto anche il numero di allevamenti seguiti dal Piano di Assistenza Tecnica.

Tabella 2: dimensione degli allevamenti bovini da latte

	1984		2002	
	v.ass	%	v.ass	%
Allevamenti	170		77	
Totale capi (solo vacche)	4068		4472	
Media capi per azienda	24		58	
Aziende con meno di 20 capi	104	61,18%	11	14,29%
Aziende fra 21 e 50 capi	50	29,41%	42	54,55%
Aziende fra 51 e 100 capi	14	8,24%	17	22,08%
Aziende con oltre 100 capi	2	1,18%	7	9,09%

Tuttavia non c'è stata riduzione del numero di capi (vacche) passati da 4068 del 1984 a 4472 del 2002; la dimensione media, ovvero il numero di capi presenti per azienda, è passata da 24 a 58: più che raddoppiata. Gli allevatori più motivati e con una base aziendale più solida hanno acquisito nel tempo quote di altre aziende ed hanno così potuto aumentare il numero di animali allevati; *la tabella 2* mostra come siano quasi scomparsi gli allevamenti con meno di venti capi mentre quelli con più di 50 capi sono passati dal 9,42% del 1984 al 31,17% del 2002.

Strutture ed infrastrutture

Analizzando i dati della *tabella 3* si nota come nel settore bovino quasi tutte le aziende dispongono di strutture razionali e sia-



no raggiunte da linea elettrica e da strada camionabile: soltanto una non dispone di impianto di mungitura e tank refrigerante; ben diversa la situazione nel 1984; una dimostrazione di come sia cambiato radicalmente il settore e di come siano rimaste sul mercato solo quelle aziende competitive ed attrezzate per produrre latte di qualità.

Tabella 3: strutture ed infrastrutture degli allevamenti bovini da latte

	1984		2002	
		%		%
Allevamenti	170		77	
Strada camionabile	150	88,24%	77	100,00%
Linea elettrica	110	64,71%	77	100,00%
Ricoveri razionali	-		77	100,00%
Mungitrice meccanica	108	63,53%	76	98,70%
Tank refrigerante	79	46,47%	76	98,70%

Anche nel settore ovino (*tabella 4*) i cambiamenti sono sostanziali; colpisce soprattutto l'aumento degli impianti di mungitura e dei tank refrigeranti (oggi sono presenti nel 50% ed oltre delle aziende Aras); nel 1984 solo qualche allevatore intraprendente e coraggioso si imbarcava nell'acquisto di queste attrezzature considerate, in quel periodo, oltre che costose anche difficili da gestire (impianto di mungitura); inoltre, solo negli anni immediatamente successivi si è affrontato in maniera sistematica il problema del miglioramento della qualità latte che fino ad allora aveva appena lambito il settore. A questo hanno sicuramente contribuito l'ingresso a pieno regime del Laboratorio Regionale Aras e l'apporto fondamentale dei tecnici dell'Aras sia nelle aziende zootecniche sia nei caseifici con la creazione delle griglie di pagamento del latte secondo qualità, dapprima simulato poi reale.

Tabella 4: strutture ed infrastrutture degli allevamenti ovisini

	1984		2002	
		%		%
Allevamenti	242		1566	
Strada camionabile	209	86,36%	1475	94,19%
Linea elettrica	89	36,78%	968	61,81%
Ricoveri razionali	72	29,75%	989	63,15%
Mungitrice meccanica	9	3,72%	788	50,32%
Tank refrigerante	9	3,72%	890	56,83%

La normativa comunitaria ha poi dato un altro notevole scossone al settore imponendo il rispetto di alcuni parametri qualitativi.

Tutto questo ha determinato tutti quei cambiamenti sostanziali nel settore, che sono oggetto della analisi.

Modalità di alimentazione

Anche in questo caso si possono fare alcune interessanti considerazioni (*tabella 5*), nel settore bovino si è passati dalla situazione del 1984 con una prevalenza di alimentazione costituita da pasco-

lo più integrazione costante e saltuaria (89,41%) a quella del 2002 che vede questa percentuale ridursi al 41,56%.

Tabella 5: modalità alimentazione degli allevamenti bovini da latte

	1984		2002	
		%		%
Allevamenti	170	100,00%	77	100,00%
Solo pascolo	1	0,59%	0	0,00%
Pascolo ed integrazione costante	140	82,35%	32	41,56%
Pascolo ed integrazione saltuaria	12	7,06%		
Tradizionale alla stalla	12	7,06%	13	16,88%
Unifeed	5	2,94%	32	41,56%

Per contro, la tecnica dell'Unifeed, che nell'84 veniva praticata in 5 aziende (2,84%) viene oggi utilizzata in 32 aziende che rappresentano il 41,56%.

Anche questo è un dato che da una idea ben chiara del mutato livello di specializzazione del settore bovino.

Nel settore ovino (*tabella 6*) i cambiamenti, benché presenti, sono meno evidenti; oggi la stragrande maggioranza delle aziende pratica il pascolamento con l'integrazione costante; solo in minima parte l'integrazione è saltuaria o assente; inoltre si sta iniziando a praticare l'Unifeed anche in questo settore.

Tabella 6: modalità alimentazione degli allevamenti ovisini

	1984		2002	
	v.ass	%	v.ass	%
Allevamenti	242	100,00%	1566	100,00%
Solo pascolo	9	3,72%	6	0,38%
Pascolo e integrazione costante	162	66,94%	1343	85,76%
Pascolo e integrazione saltuaria	71	29,34%	195	12,45%
Tradizionale alla stalla				
Unifeed		0,00%	22	1,40%

Qualità del latte

Le ultime considerazioni sono dedicate alle variazioni, dal 1990 ad oggi, dei parametri relativi alla qualità del latte; il dato si riferisce alla totalità delle aziende della provincia di Sassari monitorate dal laboratorio di Oristano; è evidente la riduzione della carica batterica in entrambi i settori: in quello bovino è passata da 608.000/ml a 106.000/ml; in quello ovino da 7.628.000/ml a 4.111.000/ml.

Per quanto riguarda la conta cellulare si nota una riduzione anche se meno marcata, sia nel settore ovino che nel settore bovino; evidentemente in questo settore c'è ancora spazio per ulteriori miglioramenti (*tabella 7*).

Tabella 7: qualità del latte

Tipo di latte	BOVINO		OVINO	
	1990	2001	1990	2002
Anno				
Numero campionamenti	10650	2561	21386	64474
Grasso	3,40	3,53	6,55	6,49
Proteine	3,14	3,26	5,89	5,76
Cellule somatiche	532	425	1957	1848
Carica batterica	608	116	7628	4111

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n.49

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emano il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4.

In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i

centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi.

Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 2.

Determinazione e comunicazione della quota

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Art. 3.

Revoca e assegnazione della quota

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino

alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato.

I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 4.

Riconoscimento degli acquirenti

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e' subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto.

L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e' tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità.

La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a Euro 5.000 e superiore a Euro 50.000.

Art. 5.

Adempimenti degli acquirenti

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno

riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte.

Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.

Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore e' obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente e' tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a Euro 5.000 e non superiore a Euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.

Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria.

Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica

una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.

Art. 6.

Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 5.000 e non superiore a Euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

Art. 7.

Pluralità e successione di acquirenti

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore.

Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne».

I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

Art. 8.

Contabilità degli acquirenti e dei produttori

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE)

n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

Art. 9.

Restituzione del prelievo pagato in eccesso

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano

superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) tra i produttori già titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
 - b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
 - c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta.

I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

Art. 10.

Adempimenti dei trasportatori

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.
2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.
3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

Art. 11.

Vendite dirette

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dal-

l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001. 3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberanti individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5.

In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

Art. 12.

Vendite e affitti di quota Mutamenti nella conduzione delle aziende

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.
2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.
3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.
4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.
5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.
6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda,

con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

Art. 13.

Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1 dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

Art. 14.

Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

Art. 15.

Disposizioni attuative e abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati: legge 26 novembre 1992, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762; articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995; articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81; decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997; decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204; decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5; decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998; decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998; articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276; decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159; decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309; decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310; decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79; articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354; decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 28 marzo 2003

Il miglioramento della qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso il pagamento differenziato del latte

Le crescenti esigenze, in termini di qualità, da parte dei consumatori e le nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari, (direttive 92/46 92/47 e DPR 54/97) stanno condizionando in modo determinante la filiera produttiva del latte dall'ovile alla grande distribuzione. Il miglioramento delle caratteristiche chimiche e biologiche del latte è fondamentale per l'ottenimento di prodotti di qualità. Non è pensabile ottenere un buon formaggio caseificando un latte dalla composizione anomala o con un'elevata carica microbica.

Perché introdurre il sistema di pagamento a qualità?

Per un'azienda di trasformazione, assume particolare importanza la resa alla caseificazione la bontà dei prodotti:

La resa dipende soprattutto dal tenore di proteine (in particolare di caseina) e di grasso. Studi effettuati dall'Istituto Zootecnico e Caseario (Casu1966) hanno dimostrato che l'aumento di 1 gr./LT. di proteina nel latte (nel pecorino Romano) determina alle 24 h, un aumento di circa 2,48 gr di formaggio, che si riducono dopo sei mesi a circa 2,10-2,16 gr, anche in funzione delle condizioni di conservazione. Da ciò sarebbe evidente la ripercussione del tenore proteico sul risultato economico con un incremento di circa 1,3 centesimi di Euro per litro per ogni 0,1% in più di proteine. Il grasso, pur non avendo un'influenza così rilevante nella resa come le proteine (circa un terzo), sicuramente condiziona la qualità e quindi le caratteristiche organolettiche dei prodotti caseari.

La bontà è condizionata soprattutto dal contenuto di cellule somatiche e carica microbica. Un alto numero di cellule somatiche (indicatore di sanità del gregge), e un'elevata carica microbica (indicatore di scarsa igiene nell'allevamento), condizionano il processo di caseificazione e la salubrità dei prodotti ottenuti.

La qualità dovrebbe essere per il trasformatore un obiettivo fondamentale nelle sue strategie di produzione e di mercato.

Un latte più "ricco" deve avere una maggiore remunerazione



Dalle cellule somatiche e dalla carica batterica dipendono la qualità dei prodotti e la loro riuscita.

Al fine di stimolare la "qualità" del latte ed ottenere un'opportuna valorizzazione del prodotto, è di reciproco vantaggio



dell'allevatore e del trasformatore, attuare un sistema di pagamento differenziato del latte mediante applicazione di premi e detrazioni

Le aziende di produzione devono perciò operare in maniera razionale, fruendo in maniera ottimale dell'assistenza tecnica fornita dai tecnici Ara nell'interesse di tutta la filiera.

Sia i caseifici sia gli allevatori potranno cogliere, già nel prossimo anno e poi nel tempo, i frutti di una scelta oculata e lungimirante qual è quella del pagamento del latte a qualità.

Roberto Boi, Carlo Usala



Notizie in breve

Identificazione elettronica entro il 2004 in Spagna

In Spagna tutti gli ovini, i bovini, i caprini e i suini dovranno essere identificati da un microchip elettronico entro il 2004. Il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Miguel Arias, ha annunciato questa decisione durante il salone agricolo Expoaviga, sottolineando il fatto che l'identificazione elettronica sarà "assolutamente necessaria per garantire la competitività delle esportazioni nell'Europa allargata".

Associazione Regionale Allevatori della Sardegna

I nostri uffici

Direzione di Cagliari

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070-40861 Fax 070-497038
e-mail: direzione@ara.sardegna.it

Settore Paghe - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070-4086216 Fax 070-497038
e-mail: ufficio.paghe@ara.sardegna.it

Laboratorio Regionale Analisi

Loc. Palloni - Nuraxinieddu (OR) - 09170 Oristano
Tel. 0783-328300 Fax 0783-328345
e-mail: laboratorio@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Cagliari

Loc. Is Coras - 09028 Sestu (CA)
Tel. 070-2310043 Fax 070-261728
e-mail: patca@ara.sardegna.it

Centro Elaborazione Dati - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070-4086207 Fax 070-497038
e-mail: ced@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Nuoro

Via Alghero, 6 - 08100 Nuoro
Tel. 0784-204365 Fax 0784-205219
e-mail: patnu@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070-4086220 Fax 070-497038
e-mail: pat@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Oristano

Loc. Palloni - Nuraxinieddu (OR) - 09170 Oristano
Tel. 0783-33157 Fax 0783-329006
e-mail: pator@ara.sardegna.it

Amministrazione - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070-4086213 Fax 070-497038
e-mail: amministrazione@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Sassari

Via E.Lussu, 7 - 07100 Sassari
Tel. 079-237502 Fax 079-236263
e-mail: patss@ara.sardegna.it

Se avete problemi o quesiti da sottoporre ai nostri tecnici, il vostro giornale sarà lieto di darvi risposte puntuali. La corrispondenza deve essere così indirizzata: Ara, Associazione regionale allevatori c/o redazione *L'allevatore sardo*, via Cavalcanti 8 - 09128 Cagliari. Formulate quesiti chiari e brevi.

Hanno collaborato a questo numero:

Antonio Pilia, presidente Ara; Marino Contu, direttore Ara; Giovanni Antonio Biccai, veterinario Ara Pat Nuoro; Roberto Boi e Carlo Usala, Ara Nuoro; Piero Usala, Ara Sassari; In redazione Stefano Giua e Caterina Scano coordinatori tecnici Ara.

Direttore responsabile

Laura Mameli

Direttore editoriale

Antonio Pilia

Redazione:

via Cavalcanti 8 - 09131 Cagliari

Tel e fax: 070 40861

arasar@tiscalinet.it www.ara.sardegna.it

Stampa:

Litotipografia Trudu, Cagliari

Reg. Trib. Cagliari n. 44 del 20/12/2000